

Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta del 13 novembre 2007)

Relatore di maggioranza: FABIO BADALI

Relatore di minoranza: ENRICO CESARONI

sulla proposta di legge n. 182

a iniziativa dei Consiglieri

CAPPONI, RICCI, MASSI, ROMAGNOLI, SOLAZZI, FAVIA, CESARONI, BADALI, BUGARO
presentata in data 26 luglio 2007

VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ COLTIVATRICE

Nuova Titolazione proposta dalla Commissione

“DEROGHE AL VINCOLO DI INDIVISIBILITÀ PER I TERRENI
DELLA PROPRIETÀ DIRETTO-COLTIVATRICE”

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1**

1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 4 dicembre 2004, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1998, n. 24 concernente: Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale) sono aggiunte, in fine, le parole "fatta eccezione per l'articolo 3, che resta in vigore.".

Art. 2

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 31 ottobre 1994, n. 43 (Norme in favore della proprietà diretto-coltivatrice e rifinanziamento di interventi in materia di elettrificazione agricola e telefonia rurale) così come modificato dall'articolo 80 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa), sono aggiunte, in fine, le parole "esproprio per pubblica utilità e rettifica di confini o permuta di frustoli di terreno che comportino miglioramento delle condizioni tecnico-economiche dell'azienda agraria.".

2. Il suddetto articolo 3 della l.r. 43/1994 così come modificato ed integrato avrebbe il seguente testo:

"Per i terreni della proprietà diretto-coltivatrice, acquistati con il contributo regionale, la Giunta regionale, su motivata richiesta, può accordare deroghe al vincolo di indivisibilità per comprovate esigenze di stabilità economica dell'azienda agricola, per eventi luttuosi del titolare, per divisioni comportanti la costituzione di più unità produttive agricole, per lo scorporamento, frazionamento ed alienazione di limitate superfici comprendenti vecchi fabbricati rurali non più necessari per la razionale conduzione aziendale, esproprio per pubblica utilità e rettifica di confini o permuta di frustoli di terreno che comportino miglioramento delle condizioni tecnico economiche dell'azienda agraria."

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1
(Deroghe)**

1. Per i terreni della proprietà diretto-coltivatrice, acquistati con il contributo regionale, la Giunta regionale, su motivata richiesta, può accordare deroghe al vincolo di indivisibilità per comprovate esigenze di stabilità economica dell'azienda agricola, per decesso del titolare, per divisioni comportanti la costituzione di più unità produttive agricole, per lo scorporamento, frazionamento ed alienazione di limitate superfici comprendenti vecchi fabbricati rurali non più necessari per la razionale conduzione aziendale nonché per esproprio per pubblica utilità e rettifica di confini o permuta di frustoli di terreno che comportino miglioramento delle condizioni tecnico-economiche dell'azienda agraria.